



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 aprile 2009 (08.04)  
(OR. en)**

**8582/09**

**COWEB 69**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione

Data: 30 marzo 2009

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa a una posizione comunitaria in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione CE – Albania riguardante il suo regolamento interno

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

---

All.: COM(2009) 144 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.3.2009  
COM(2009) 144 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

**relativa a una posizione comunitaria in merito a una decisione del consiglio di  
stabilizzazione e di associazione CE – Albania riguardante il suo regolamento interno**

## RELAZIONE

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, entrerà in vigore il 1° aprile 2009, in seguito all'avvenuta ratifica da parte di tutti gli Stati membri il 26 febbraio 2009.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 116 dell'accordo ne sorveglia l'applicazione ed esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

A norma dell'articolo 117 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. A norma dell'articolo 120 dell'accordo, il regolamento interno determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, che assiste il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009 relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la posizione della Comunità nel consiglio di stabilizzazione e di associazione è determinata dal Consiglio in base a una proposta della Commissione.

Si invita pertanto il Consiglio ad approvare la proposta allegata.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

**relativa a una posizione comunitaria in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione CE – Albania riguardante il suo regolamento interno**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),

vista la decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009 relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania (in appresso "Albania"), dall'altra, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.
- (2) A norma dell'articolo 117 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 120 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione.
- (4) A norma dell'articolo 120 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione determina, nel suo regolamento interno, le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, a cui può delegare i suoi poteri,

DECIDONO:

*Articolo unico*

La posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, relativamente al regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alla delega dei suoi poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 120 del suddetto accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di

associazione allegato alla presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles,

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*